The Walter of the Country of the Cou

Dr. GENNIXA MAZZEO

ISEGRETARIO GENERALE GL 1981

Delub- e-e 4.103/24 del 1412-94

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Capo I

DENUNCIA\_DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

## Art. 1.

- 1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
- 2 Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il comune deve darne informazione immediatamente. Lune inclusione all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decessò avvento il ta
- 3 Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio,1964 n. 185.
- 4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.
- 5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dell'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
- 6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamen to del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
- 7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto-il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella

- Sample

004

Dr. GENNARO MAZZEO ISEGRETARIO GENERALE CL 18/81

competente ai serial del secondo periodo del comma 8.

- 8. Entro tre anni della data di entrata in vigore del presente regolamento ogni unità sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro pergogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà individuare la unità sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.
- 9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalita sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

#### Art. 2.

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

#### Art. 3.

Art. I.

1: Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

## Art. 4.

- 1 Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.
- 2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
- 3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

# Dr. GENNARO MAZZEO (SEGRETARIO GENERALE CL 1913)

- 4. Il medico recroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
- 5. La visita del medicolnecroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

## Art. 5.

- 1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informame immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.
- 2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla esta per la sepoltura.

#### Art. 6.

- 1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 lu glio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
- 2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

#### Art. 7.

- 1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
- 2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presubilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

Dr. COMARO MAZZEO

3. A richiesta dei senitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimanere sile

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chimper essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla i quità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

## Art. 8.

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante escribili ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve este salve una durata non inferiore a 20 minuti primi, afatte minui salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni

## Art. 9.

.1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

#### Art. 10.

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubbli cato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Dr. GENNARO MAZZEO (SEGRETARIO GENERALE DL 11/8)

Art. 11.

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che noncostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

Capo III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

## Art. 12.

- 1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- 2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

# Art. 1 3.

- 1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
- a) mantenimento in osservazione e riscontro dia gnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudi ziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Dr. GENNARY LAZZEO ISEGRETARIO GENERALE CL 1491

Art. 14.

- 1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti
- 2. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemi la abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.
- 3. I comuni costituitisi in consorio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.
- 4 Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al com ma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei comuni interessati.

## Art. 15.

- 1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repub blica 13 febbraio 1964, n. 185.
- 2. L'unità sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, nen meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una unità sanitaria locale, popure comprende più unità sanitarie locali, le determina zioni in proposito sono assunte dal comune e il rapporto complessiva del comune.

3- Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti Dr. C. ARO NAZZEO (SEGRETARIO GENERALE CL 13/8)

Cabo IA

TRASPORTO DEI CADAVERI AFCETO DEI CADAVERI

#### Art. 16.

- 1. Il traporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:
- a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita
   dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
- b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
- 2. L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurame la regolarità.

#### Art. 17.

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

#### Art. 18.

- 1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubbli cato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanita ria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il

Dr. GENNARO MAZZEO (SEGRETARIO GENERALE CL 19/8)

trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

## Art. 19.

- 1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a).
- 2. Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
- 3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all'estero con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art 20 i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.
- 4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

## Art. 20.

- 1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
- 2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
- 3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Dr. GENTIARO MAZZEO (SEGRETARIO GENERALE CL 14/BI

Art. 21.

- 1. Le rimesse di carri funebric devono essere ubicate in essere località individuate con provvedimento del sindaco in entre del osservanza delle norme dei regolamenti locali
  - 2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi
- 3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

#### Art. 22.

1. Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonchè il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

#### Art. 23.

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

## Art. 24.

- 1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
- 2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
- 3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

#### Art. 25.

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione-al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato

Dr. GENNARO MAZZEO (SEGRETARIO GENERALE CL 1/B)

composto nella duplice cassa prevista dagli artico li 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32

2.Le disposizioni del presente articolo si applicano (1001) anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previstioni dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

#### Art. 26.

- 1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro. definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
- 2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.

## Art. 27.

- 1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 feb braio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla convenzione delle prescrizioni sanitarie previste da detta gnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
- 2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
- 3 Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.
- 4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzio ne 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

## Art. 28.

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazio Dr GENNARO MAZZEO'
ISEGRETARIO GENERALE CL 12/87

nale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dalaquale risulti che sono state osservates: le prescrizioni di cui all'art. 30;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
- 2. L'autorità consolare-italiana, constatata la regolari tà della documentazione presentata, trasmette la doman da corredata dai documenti, ovvero inoltra telegrafica mente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

#### Art. 29.

- 1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso stati non aderenti alla convenzione internazionale di la salla Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto comenza della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta
- b) certificato dell'unità sanifaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art 30
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
- 2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
- 3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

#### Art. 30.

- 1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in massiccio.
- 2. La cassa metallica. o che racchiuda quella di legno o

Dr. GE ARO MAZZEO ISEGRETARIO GENERALE CL 18/8]

che sia de questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto i doneo.

- 3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
- 4 Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
- 5 Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando 10 spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
- 6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una opiù tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- 8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della
- 9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.
- 11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro,larghe non meno di 2 cm.,distanti l'una dall'altra non più di 50 cm,saldamente fissate mediante chiodi o viti.
- 12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione

TSEGRETARIO GELERALE CL 19/8]

della ditta costruttrice. 130

13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100-chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente di legno.

.in /05/120e./

# Art. 31.

1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedère al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

## Art. 32.

- A内针。 多多。
- 1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di alme no 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
- 2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
- 3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

## Art. 33.

1. E considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed zeromobili battenti bandiera nazionale.

## · Art. 34.

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso. Dr. GENNARO MAZZEO ISEGRETARIO GENERALE CL 14/BJ

2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.:

\* = 4.6%

#### Art.35

- 1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
- 2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universi tario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

#### Art. 36.

- 1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti-montali de assimilabili, ferme restando le autorizzazionicdi cuiuagli refieri d'articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure de precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25.
- 2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
- -3. Se le ossa ed i rosti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti

. Capo V

RISCONTRO DIAGNOSTICO

#### Art. 37.

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad

DE CE AHO MAZZEO

un deposito di osservazione o ad un servazione o ad obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.:

- 2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a idomiciliò quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
- 3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovve ro da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessaria a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
- 4. Eseguito il riscontre-diagnostico, il cadavere deveco il cadave essere ricomposto coñ-la migliore cura.
- 5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

## Art. 38.

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattivita devono essere eseguiti adottando le prescri zioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concer nenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 18 5, in quanto

## Art. 39.

- 1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il sindaco provvede altresi alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.
- 2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1045

Dr. GENNARO MAZZEO GEGRETARIO GENERALE CL 1-/BI

successive modifiche.

3. Quendo si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a ceato, il medico settore deve sospendere le operazioni estdarne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

## Capo VI

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

#### Art. 40.

- 1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 193 3, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.
- 2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

## Art. 41.

- 1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universita istituti anatomici.
  - 2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.
- 3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

#### Art. 42.

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Dr. GENNARO MAZZEO BEGRETARIO GENERALE GL 1431

Art. 43.

- 1. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
- 2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
  - ; 3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai
  - 2. E vietato il commercio di ossa umane.

Capo VII

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE...
A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

### Art. 44.

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

# Capo VIII AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

## Art. 45.

- 1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudizia ria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
- 2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
- 3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubbli cato dal Ministero della sanità, il medico che ha estimativa della sanità, il medico che ha estimativa della sanità.

Dr. GENNARO MAZZEO SEGRETARIO GENERALE SL 1-/8)

e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ello 1835 successive modifiche......

c. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 3 8.

5. Ouando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità piudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operarioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

#### Art. 46.

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico de la morte sia devuta a reato.

## Art. 47.

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concementi la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artico li 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repub blica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

#### Art. 48.

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Di GETTANO MAZZEO

EEGRETANO GERENALE GIANI

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

#### Art. 49. -

- 1. A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi Sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.
- 2. I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.
- 3. I piccoli comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati in ragione, della loro popolazione.

## Art. 50.

- 1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
  - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

# Art. 51.

- 1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero.
- 2. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

DI. GENNAFO MAZZEO ISEGNETARIO CENERALE CL. 1º/B]

Art. 52.

1 Tutti i cimiteri sia comunali che consorziali, devono

- 2 Fl responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti.
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto cisulta dall'autorizzazione del sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

## Art. 53.

- 1. I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
  - 2. un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

#### Capo X

COSTRUZIONE DEI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

#### Art. 54.

1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale:

Dr. GENNARH MAZZEO SEGRETARIO GENERALE EL 11/11/11

2. La planimetria deve essere aggiornata ogniscinque anni o quando siano oreati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

#### Art. 55.

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.

2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

## Art. 56.

- La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
- 2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di percheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonchè impianti tecnici.
  - 3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

## Art. 57.

- 1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni.
- 2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.

Dr. GENNAMO MAZZEO ISEGRETARIO GENERALE CL 14/13)

3 E vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi

- A. Nell'ampliamento dei cimiterilesistenti, l'ampiezza istenti, della fascia di rispetto non può essere inferiore al 100 metrinferiore del centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed à 50 metri per gli altri comuni.
- 5. Il terreno dell'area cimiteriale-deve-essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
- 6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
- 7: La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

## Art. 58.

- i. La superfice dei lotti di terreno, destinati zi campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene celcolata proporzionalmente.
- 2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione. occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

#### Art. 59.

- 1. Nell'area di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
  - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;

Dr. GENNAFO MAZZEO 22 (SEGRETARIO/GENERALE CL 1-/B)

c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappelua, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;

d) a quelsiesi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 60.

potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno deenaggio, purche questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 61.

Migil cimitero deve essere recintato lungo il perimetro de un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art.\_62.

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo especiali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

Art. 63

- L'I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
- 2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per Incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, nario. da farsi, ove occorra, anche per pubbliche

Dr. GENNARO MAZZEO
(SEGRETARIO GENERALE CL 12/B)

Capo XI
CAMERA MORTUARIA

Art. 64.

11-20gni cimitero deve avere una camera mortuaria per L'eventuale sosta dei fererri prima del seppellimento.

- 2 Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri.
- 3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12. funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla orveglianza di cui all'art. 12, comma 2.

Art. 65.

- 1. La camera mortuaria deve essere illuminata e Ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente Verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua
- Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale decilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere essicurato il facile ed innocuo smaltimento.

# Capo XII SALA PER AUTOPSIE

Art. 66.

- 1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65.
- 2 Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo

24

Dr. GENNARD MAZZEO ISEGRETARIO GENERALE CL 14/B)

emaltimento, nonchè di sistema di aspirazione dei gasce in la companione de

Capo XIII

OSSARIO COMUNE

Art. 67.

1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico

Capo XIV

INUMAZIONE

Art. 68.

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al Coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccani che e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art. 69.

1.I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 70.

- 1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

DE GENNARO MAZZEO GEGRETARIO GENERALE CL 14/81

Giascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie e cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondita venga alla superficie.

## Art. 72.

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di eta devono avere una profondita non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0. 50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

### Art. 73.

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di eta inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

# -----Ant: 74.

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

## Art. 75.

- 1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Dr. CTINARO MAZZEO Dr. CTINARO MAZZEO GENERALE CL 12/B)

inpiego di materiale biodegradabile diverso dal diverso de diverso de la cive de de la company de la

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve dessere inferiore a centimetri 2

- 5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
- idoneo mastice.

  7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
  - 8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
  - 9. E vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
  - 10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
  - 11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Capo XV

#### TUMULAZIONE

#### Art. 76.

- 1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
- 2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- 3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- 4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con

Dr. GENYARO MAZZEO BEGRETARIO GENERALE CL 14/BL

particolare diferimento alle disposizioni per la realizzazio perdelle costruzioni in zone sismiche.

- 5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250-chilogrammi/metro - desarrato.
- 6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- 7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
- 8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
- 9. E' consentita, altresi la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità. di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
- 10.) Il Comune può concedere ai privati l'uso di loculi individuali per tumulazioni di salme; i diritti dovuti per le concessioni sono stabiliti dall'Amministrazione con apposito atto giuntale. Al pagamento del diritto di concessione dovrà provvedersi contestualmente all'inoltro dell'istanza.
- 11. I locoli recheranno una numerazione progressiva dal basso in alto,a partire da sinistra,e la concessione di essi sarà disposta, secondo l'ordine numerico, tenendo conto della data e l'ora di accettazione della salma al cimitero.
  - 12. Il richiedente può rinunciare alla concessione del loculo spettantegli a norma di quanto previsto dal precedente comma ed optare per la concessione di altro loculo per il quale sia previsto un corrispettivo inferiore; in tal caso gli sara' il loculo di minor prezzo che, seguendo la progressione numerica, risulterà disponibile.

In ogni altro caso non è ammessa la rinunzia alla concessione del loculo spettante per ottenerne altra riguardante un loculo diverso o di maggior prezzo.

13. Il diritto di uso dei loculi cimiteriali è concesso in favore di chi ne fa richiesta con provvedimento del Sindaco per la durata di anni 99 decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Alla scadenza del termine suddetto il Comune riacquista la piena disponibilità del loculo, facendo trasferire i resti mortali in esso esistenti nell'ossario comune.

Dr. GENNARO MAZZEO (SEGRETARIO GENERALE CL 1=/B)

- Il Comune può altresi concedere loculi eper cuso futuro; la Giunta municipale con apposito provvedimento individua i loculi da destinare all'uso futuro, comunque in numero non superiore al 50% di quelli disponibili; a questi vanno aggiunti quelli che si pendono disponibili per scadenza del periodo di concessione.
- 15. Prima della scadenza della concessione gli eredi possono richiederne il rinnovo, anche per durata diversa dalla precedente.
- 16. I loculi concessi debbone essere chiusi con apposito pannello marmoreo, previo versamento dei diritti di cui alla allegata tabella.

#### Art. 77. \.

- 1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.
- 2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del mome, cognome, data di a programa de la morte del defunto.
- 3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

## Capo XVI

# CREMAZIONE

## Art. 78.

- 1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
- 2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
- 3. I progetti di costruzione dei crematori sono deli berati dal consiglio comunale.

## Art. 79.

Dr GENNARO MAZZEO ISEGBETARIO GENERALE CL 14/B]

corocizzata dal cindaco sulla base della volontà festamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente siu prossimo individuato secondo gli articoli 74 e se guenti del codice civile e, neleccaso di concorrenza di più parenti nello stesso grado da tutti gli stessi.

- 2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio c dei pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
- 3 Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazio ne in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associa to di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può
  essere concessa se la richiesta non sia corredata da certifi
  cato in carta libera redatto dal medico curante
  o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal
  coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto
  di morte dovuta a reato.

= #.C=

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

----Art.-80.----

- 1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, po nendo nel crematorio l'intero feretro.
  - 2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
  - 3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
  - 4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
    - 5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della

Dr. GENNARO MAZZEO (SEGRETARIO GENERALE CL 12/B)

cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli in articoli 24, 27, 28 e 29, non? è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

#### Art. 81.

- 1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'arti colo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo e deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
- 2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

## Capo X VII ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

#### Art. 82.

- 1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
- 2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadeveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
- 3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del

Dr. GENNARO MAZZEO
(SEGRETARIO GENERALE CL 1=/B)

Terno di rotazione, che, comunque, non può essere
Inferiore 2 cinque) anni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal
sindaco.

sindaco.

Art. 83.

Le calme possono essere esumate prima del prescritto

Furno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per
indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizza

zione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per
cremarle.

2 Per le esumazioni straordinarie ordinate dell'autorità indiziaria le salme devono essere trasportate in sala autorita con l'osservanza delle norme da detta autorita eventualmente suggerite.

3 Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

## Art. 84.

54.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
- b) quendo trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### Art. 8 5.

- 1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'art. 36.
- 2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente

GEGRETARIO GENERALE CL 19/81

Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devonoso a settembre 1982, n. 915, e devonoso a settembre e e e sene smaltiti nel gispetto della suddetta normativa a suddetta normativa

#### Art. 86.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme rimulate in sepolture private la concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione o su richiesta degli aventi diritto non prima del periodo di rotazione ventennale.

- I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo#che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
- Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltro venti anni il periodo di rotazione del cerreno può essere abbreviato al termine minimo di **cin**que anni. tirvus anni.
- Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando cicorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82.
- 5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su Darere del coordinatore sanitario -----

#### Art. 87.

- 1. E vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
- 2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

#### Art. 88.

1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario Dr. GENNARO MAZZEO ISEGRETARIO GENERALE CL 12/BI

constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo Erasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

21 Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perietta ténuta del feretro, può ugualmente consentire il trasjerimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 89.

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83.

Capo XVIII SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 90.

- 1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
- 2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 91.

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 54 e seguenti.

Art. 92.

- 1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
- 2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormen te alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente

Dr. GENNARO MAZZEU (SEGRETARIO GENERALE CL 14/B)

della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere cevocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazio ne dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98

- concesse, a richiesta degli interessati, con provvedimento del gindaco, su conforme deliberazione della G.M. Le richieste saranno accolte tenendo conto dell'ordine cronologico con cui sono pérvenute al Comune. Al pagamento del diritto di concessione dovrà provvedersi congiuntamente all'inoltro della richiesta.

  La costruzione delle tombe di famiglia è eseguita direttamente dagli interessati e deve essere ultimata, sotto pena di decadenza della concessione e dei relativi diritti, entro due anni dalla data del provvedimento di concessione.
- 4- Non Può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

#### Art. 93.

- 1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e ai loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepoloro.
- 2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari. la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonche di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

#### Art. 94.

- 1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindeco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.
- 2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepoloro.
  - 3. Le sepolture private non debbono avere il diretto

LE GENNARO MAZZEO ISEGRETARIO GENERALE CL 12/B)

icesso con l'esterno del cimitero.

Art. 95.

t. 95.

i Quando il cimitero è consortile, i comuni consorziati si cipartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le cepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero.

## Copo XIX SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

#### Art. 96.

Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.

#### Art. 97.

- 1. II terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione.

  Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
- 2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e Ie ossa che si rinvengono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

#### Art. 98.

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel

Dr. GENNARO MAZZEO
ISEGRETARIO GENERALE CL 12/8)

cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie : mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolorali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 99.

- 1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferiti nel nuovo cimitero.
- 2. Quelora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.

Capo XX REPARTI SPECIALI DENTRO I CIMITERI

#### Art. 100

- 1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
- 2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

Capo XXI SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

## Art. 101.

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato-con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito-il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Dr. GENNARO MAZZEO (SEGRETARIO GENERALE CL 1-/B)-

Art. 102.

Per la tumulazione nelle cappelle private di cui l'art. 101, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occerre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo e accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

#### Art. 103.

1. I comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di sálme nelle cappelle private superiori addelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

#### Art. 104.

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente recolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 201 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2,i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

C. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, acochè i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie. Approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

#### Art. 105.

sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei Cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal Cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamen

38

Dr. GENNAR MAZZEO

petta tunmulazione può essene autorizzata quando pocorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito vita eccezionali benemerenze.

Capo XXII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 106.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'unità sanitaria locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonchè per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 107.

L'Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrati va pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 108.

- 1. Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 627, è abrogato.
- 2. E' abrogata altresi ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente cegolamento.
- 3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Pegio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito della legge 15 marzo 1928, n. 833, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, Pesta fermo il regolamento approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 15 dicembre 1927, Pubblicato nella Gazzetta Uffciale n. 48 del 27 feb braio 1928

ART. 109 9

Heresente Regolamento/si intende integrato dalle disposizioni

2/x/4

# DIRITTI CIMITERTATI DIRITTI

MERENNARO MAZZED

1) concessione di aree destinate a costruzione di cappelle gentilizie, edicole funerarie, monumenta per sepolture individuali, tomes individua di famigina

al Ed.

2) Concessione di loculi cimiteriali comurali

4° fila € 1.163.000 II^ e III^ fila - £ 1.950.c00 · I^ file £ 1.365.000

Autorizzazione per apposizione lapide:

£ 12.000

4) Esumazione salma:

<del>2200.00</del>0 /00.000

Estumulazione salma 5)

£100.000 50.000

Tumulazione salma o resti mortali nei fornetti:

Tumulazione salma o resti mortali in cappelle private e loculi

£ 200.000 100.800



Dr. GENNARO MAZZEO (SEGRETARIO GENERALE CL 12/BI

CAPPELLE GENTILIZIE

Aller, elle 199129

## ZONA "C"

SUPERFICIE TOTALE = (11,30 X 11,70) = MQ. 132,21

LOTTI C1 - C2 - C3 - C6 - C7 - C8

SUPERFICIE DEL LOTTO ( 3,90 X 3,90) = MQ. 15,21

SUPERFICIE COPERTA (3,00 X 3,25) = MQ. 9,75

DISTANZA DAI CONFINI LATERALI m 0,40 E m 0,65

DISTANZA DAI VIALI m 0,25

LOCULI CONSENTITI N. 12

ALTEZZA MASSIMA DELLA COSTRUZIONE m 4,50 DALLA LINEA GRONDA

M.B. Il lotto C 2 è gravato dalla presenza di un cipresso di alto fusto, per cui fermo restando le distanze minime dai confini e dal viale, la superficie coperta dovrà essere realizzata tenendo conto del vincolo suddetto con l'osservanza di distanze minime dal fusto della pianta non inferiori ad un metro.

LOTTI C4 - CŠ

SUPERFICIE DEL LOTTO ( 3,70 X 5,85) = MQ. 20,47.

SUPERFICIE COPERTA ( 2,70  $\times$  4,55) = MQ. 12,28

DISTANZA DAI CONFINI LATERALI = m 0,40 E m 0,50

DISTANZA DAL VIALE = m 0,80

LOCULI CONSENTITI N. 12

ALTEZZA MASSIMA DELLA COSTRUZIONE m 4,50 DALLA LINEA GRONDA

## ZONA "D"

SUPERFICIE TOTALE = (15,20 X 11,70) = MQ. 177,84

LOTTI D1 - D2 - D3 - D8 - D9 - D10

SUPERFICIE DEL LOTTO ( 3,90 X 3,90) = MQ. 15,21

SUPERFICIE COPERTA ( 3,00 X 3,25) = MQ. 9,75

DISTANZA DAI CONFINI LATERALI. m 0,40 E m 0,65

0 m

Dr. GENNAHO MAZZEO (SEGRETARIO GENERALE CL 14/B)

DISTANZA DAI VIALI m 0,25/

LOCULI CONSENTITI N. 12

ALTEZZA MASSIMA DELLA COSTRUZIONE m 4,50 DALLA LINEA GRONDA

N.B. I lotti D2 e D9 sono gravati dalla presenza di un cipresso di alto fusto, per cui fermo restando le distanze minime dai confini e dal viale la superficie coperta dovrà essere realizzata tenendo conto del vincolo suddetto con l'osservanza di distanze minime dal fusto della pianta non inferiori ad un metro.

LOTTI D4 - D5 - D6 - D7

SUPERFICIE DEL LOTTO ( 3,70 X 5,85) = MQ. 20,47

SUPERFICIE COPERTA (  $2,90 \times 4,55$ ) = MQ. 13,19

DISTANZA DAI CONFINI LATERALI m 0,40 E m 0,50

DISTANZA DAL VIALE 'm 0,80

LOCULI CONSENTITI N. 12

ALTEZZA MASSIMA DELLA COSTRUZIONE m 4,50 DALLA LINEA GRONDA

#### ZONA "H"

SUPERFICIE TOTALE 15,20 X 12,20 =MQ 185,44

LOTTI H1= H3-H8-H10

SUPERFICIE DEL LOTTO 3,90 X 3,90 = MQ 15,21

SUPERFICIE COPERTA 3,00 x 3,25 = Mg 9,75

DISTANZA DAI CONFINI LATERALI m 0,40 E 0,75

DISTANZA DAI VIALI m 0,25

LOCULI N.12

ALTEZZA MASSIMA DELLA COSTRUZIONE m 4,50 DALLA LINEA DI GRONDA

LOTTI H2-H9 . "TT

SUPERFICIE DEL LOTTO 4,40 X 3,90 = MQ 17,16

SUPERFICIE COPERTA MAX MQ 9,75

DISTANZE DAI CONFINI MIN m 0,40

MISTANZE DAL VIALE m 0,25

Dr. GENNARO MAZZEO (SEGRETARIO GENERALE CL 12/B)

LOCULI CONSENTITI N.12

ALTEZZA MASSIMA DELLA COSTRUZIONEM.4,50 DALLA LINEA DI GRONDA

N.B. I lotti H2 e H9 sono gravati dalla presenza di un cipresso di alto fusto, per cui, fermo restando le distanze minime dai confini e dal viale, la superficie coperta dovrà essere realizzata tenendo conto del vincolo suddetto, con 1º osservanza di distanze minime dal fusto della pianta non inferiore ad un metro.

LOTTI H-4 H-5 H-6 H-7

SUPERFICIE DEL LOTTO 3,70 X 6,10 = MQ. 22,57

SUPERFICIE COPERTA 2,90 X 4,55 = MQ.13,20

QISTANZA DAI CONFINI LATERALI m 0,40 E m 0,75

DISTANZA DAL VIALE m 0,80

LOCULI CONSENTITI N.12

ALTEZZA MASSIMA DELLA COSTRUZIONE m 4,50 DALLA LINEA DI GRONDA

# TOMBE BASSE

\_\_ZONA \_#E# - ED -#F#----

SUPERFICIE TOTALE DI CIASCUNA ZONA: 11,60 % 15,20 = MQ 176,32

ខ្នុងក្រុះ

SUPERFICIE DI CIACUN LOTTO 2,90 X 2,30 = MQ 6,67

SUPERFICIE CORERTA 1,90 X 2,50 = MQ 4,75

DISTANZE DAI CONFINI m 0,20

DISTANZE DAI VIALI m 0,20

LOCULI CONSENTITI N.4

ALTEZZA MASSIMA DELLA COSTRUZIONE DALLA QUOTA DEL VIALE ALLA LINEA DI GRONDA m 1,60

COPERTURA PIANA CON PENDENZA MAX 5% E CORNICI AGETTANTI cm 5

ZONA "G"

Dr. GENNARO MAZZEO
(SEGRETARIO GENERALE CL. 14/B)

SUPERFICIE TOTALE 11,70 X 13,50 = MQ 157,95

SUPERFICIE DEL LOTTO 2,70 X 2,47 = MQ 6,67

SUPERFICIE COPERTA 1,90 X 2,50 = MQ 4,75

DISTANZA DAI CONFINI 0,10

DISTANZA DAL VIALE 0,10- 0,27- 0,30

LOCULI CONSENTITI N.4

ALTEZZA MAX DELLA COSTRUZIONE DALLA QUOTA DEL VIALE ALLA LINEA DI GRONDA m 1,60

COPERTURA PIANA CON PENDENZA MAX 5% E CORNICE AGETTANTI cm 5

N.B. I lotti G2 e G14 sono gravati dalla presenza di un Cipresso ad alto fusto per cui su di essi potrà realizzarsi una costruzione di dimensioni molto ridotte tenendo conto del vincolo suddetto. Dr. GEMMARO MAZZEO (SEGRETARIO GENERALE CL 12/B)

COSTO DELLE AREE DA DESTINARE ALLA COSTRUZIONE DI CAPPELLE

ZONE C" "D" "H"

LOTTI C-1 C-2 C-3 C-6 C-8 D-1 D-3 D-8 D-10 SUPERFICIE DI CIASCUN LOTTO MQ 15,21 COSTO DI CIASCUN LOTTO MQ 15,21 X £/MQ 500.000 = £ 7.605.000

LOTTI C-7 D-2 D-9

(TUTTI GRAVATI DA VINCOLO DI PIANTE DI ALTO FUSTO) SUPERFICIE DI CIASCUN LOTTO MQ 15,21;SUPERF. RIDOTTA MQ 10,00 COSTO DI CIASCUN LOTTO MQ 10,00 X f/MQ 500.000 = f 5.000.000

LOTTI C-4 C-5 D-4 D-5 D-6 D-7
SUPERFICIE DI CIASCUN LOTTO MQ 20,47
COSTO DI CIASCUN LOTTO MQ 20,47 X £/MQ 500,000 =£10.235.000

ZONA "H"

LOTTI H-1 H-3 H-8 H-10

SUPERFICIE DI CIASCUN LOTTO MQ 15,21

COSTO DI CIASCUN LOTTO MG 15,21 X £/MG 500.000 = £7.605.000

LOTTI H-2 H-8

(TUTTI GRAVATI DA VINCOLO DI PIANTE DI ALTO FUSTO) SUPERFICIE DI CIASCUN LOTTO MQ 17,16;SUPER. RIDOTTA MQ 12,00 COSTO DI CIASCUN LOTTO MQ 12,00 X £/MQ 500.000 = £6.000.000

LOTTI H-4 H-5 H-6 H-7

SUPERFICIE DÍ CIASCUN LOȚTO MQ 22,57

COSTO DI CIASCUN LOTTO MQ 22,57 X£/MQ 500.000 =£ 11.285.000

5.0

. 7 ... .

Dr. GENNARO MAZZEO (SEGRETARIO GENERALE CL 12/B)

BASSE

AREE DA DESTINARE ALLA COSTRUZIONE DI

DNE "E" "F" "G"

SUPERFICIE DI CIASCUN LOTTO MQ 6,67

COSTO DI CIASCUN LOTTO MQ 6,67 X £/MQ 450.00 = £3.001.500

N.B. I lotti G2 e G14, essendo gravati dal vincolo della pianta ad alto fusto vanno valutati per una superficie

 $mq. 2,50 \times f/mq 450.000 = f. 1.125.000$ 

# RICAVI TOTALI

ZONA C f. 63,495,000 ZONA D £: 81.360.000 ZONA H £. 87.560.000 ZONA E £. 48.024.000 ZONA F £. 48.024.000 ZONA G £. 41.269.500

TOTALE

£.369,732,500

del: mrich.

如何的。你不

. i. : ! .